



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 – Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923

[www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

Ordinanza Sindacale

n. 18 del 22/12/2015

**OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

VISTO l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali"

CONSIDERATO:

– che in occasione della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono, messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;

– le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema

sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.

– che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili...), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 23 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e simili, anche se di libera vendita.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. vo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo on line e alla pubblicazione sul sito del Comune di Sardara;

che sia trasmessa al Comando Carabinieri di Sardara, ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Dalla Residenza Municipale, li 22 dicembre 2015

IL SINDACO  
(Dr. Giuseppe GARAU)

